



Roma 27 febbraio 2024

Alle ARPA/APPA  
Loro Sedi

Trasmissione tramite pec:

E p.c.  
A tutti gli Ordini dei Chimici e dei Fisici  
Loro Sedi

**Oggetto: Circolare informativa sull'iscrizione all'Albo dei Chimici e dei Fisici**

La scrivente Federazione, nell'esercizio delle proprie funzioni di tutela degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione di Chimico e di Fisico, nonché di vigilanza sul possesso dei titoli abilitanti per questi ultimi, fa seguito alle precedenti comunicazioni di identico oggetto, al fine di chiarire nuovamente le modalità applicative dell'obbligo di iscrizione all'Albo dei Chimici e dei Fisici (di seguito "Albo") di cui alla Legge 3/2018 con riferimento ai Chimici ed ai Fisici assunti ed operanti nelle ARPA/APPA evidenzia quanto segue.

Come ampiamente noto, la Legge 11 gennaio 2018, n. 3 ha previsto, tra l'altro, il riconoscimento della professione di Chimico e Fisico tra quelle sanitarie regolamentate, sottoponendo le stesse alla vigilanza del Ministero della Salute.

Alle predette professioni si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs del CPdS 13 settembre 1946 n. 233 (come modificato dalla L. 3/2018), il cui art. 5, comma 2, dispone espressamente che *"Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo"*.

Il Decreto del Ministro della Salute 23 marzo 2018, avente ad oggetto "Ordinamento della professione di Chimico e di Fisico", emanato a seguito dell'entrata in vigore della L. 3/2018, all'art. 3, espressamente dispone: *"Ai fini dell'esercizio delle professioni di Chimico e di Fisico, in forma individuale, associata o societaria, sia nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con soggetti pubblici o privati, sia nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo o di prestazione d'opera con soggetti pubblici o privati, anche ove tali rapporti siano saltuari e/o occasionali ed indipendentemente dalla tipologia contrattuale, è obbligatoria l'iscrizione all'Albo come previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni."*



La competente Direzione del Ministero della Salute, con nota prot. DGPROF 0037978-P-01/08/2018, ha ritenuto obbligatoria l'iscrizione dei Chimici e dei Fisici nell'apposito Settore dell'Albo dei Chimici e dei Fisici per tutti i dipendenti pubblici e privati che prestino attività che si configurino come esercizio della professione di Chimico e di Fisico.

Ne deriva che ogni risorsa in carico a qualunque titolo dalle ARPA/APPA per svolgere le attività professionali riservate o tipiche del Chimico o del Fisico o che le svolga in concreto, **deve essere necessariamente iscritta nell'apposito Settore dell'Albo.**

Risulta altrettanto evidente che, nelle medesime ipotesi, è illegittima, ai fini dell'assunzione a qualunque titolo di personale che rientri tra quelli di cui sopra, ogni previsione concorsuale che preveda solo in via eventuale l'iscrizione all'Albo.

Le attività professionali del Chimico e del Fisico non possono, infatti, essere svolte da personale che non detenga il requisito di iscrizione all'apposito Settore dell'Albo.

A tal proposito si rileva che, nel caso in cui codeste ARPA/APPA abbiano l'esigenza di acquisire dall'esterno, mediante procedura selettiva pubblica, personale in possesso di laurea e/o laurea magistrale in scienze chimiche o fisiche o equipollenti, alla luce del vigente quadro normativo ed in relazione alle peculiarità dei compiti assegnati alle Agenzie per l'Ambiente, sussiste la necessità di distinguere tra:

- a) requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, tra i quali occorre prevedere l'abilitazione all'esercizio della professione per l'iscrizione all'Albo ovvero i requisiti di legge per l'iscrizione all'Albo;
- b) requisiti prescritti per l'assunzione, tra i quali occorre prevedere l'iscrizione all'Albo laddove il lavoratore sia assegnato ad attività per le quali la normativa richiede l'iscrizione. Nel caso dei Fisici, ove in possesso di requisiti vigenti, il vincitore di concorso è tenuto ad iscriversi alla prima sessione possibile.

Cordiali saluti.

Il Presidente  
\*F.to Dott. Chim. Nausicaa Orlandi

*\*"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993"*